



Ministero della cultura

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO
DIREZIONE

“DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTIDI INTERESSI PER L’INCARICO DI MEMBRO GRUPPO DI LAVORO TECNICO SCIENTIFICO RELATIVO ALLA PROCEDURE DI GARA”

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

La sottoscritta Anita ROCCO nata a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] via [redacted], tel. [redacted], e-mail [redacted] consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, sulla base delle informazioni desumibili dagli atti della gara d'appalto, CIG: 9416817B36, sulla piattaforma Tuttogare in uso al Museo Archeologico Nazionale di Taranto relativi alla procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla "fornitura e posa di nuovi allestimenti multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali" nei confronti del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, nell'ambito del Progetto "Il Museo MArTA 3.0", finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR "Cultura e Sviluppo 2014/2020", CUP F51B1600090006, aggiudicata con Determinazione Direttoriale n. 140 del 29/12/2022, ai fini del conferimento dell'incarico di membro gruppo di lavoro tecnico scientifico,

DICHIARA

- **L'insussistenza di cause di inconfiribilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i, art.35 bis, comma 1 lett. c), ossia:**

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013): Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art.

Pag. 1 di 3



Ministero della cultura

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO DIREZIONE

322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis); Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).

- **L'insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 5, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, ossia:**

- a) non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 321, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

Pag. 2 di 3



Ministero della cultura

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO DIREZIONE

- e) non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) non essere stati destinatari, da parte del tribunale, di provvedimento anche non definitivo, comminante una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali. La Sottoscritta dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Bari, 3 marzo 2023

FIRMA

Lucrezia Rocco